

CONTRATTO DI AGENZIA

tra:
con sede in
P.IVA
in persona dell' Amministratore
D'ora in poi, per semplicità, chiamata la **Mandante**.

E

.....
Residente in
P.IVA
D'ora in poi, per semplicità, chiamato **l'Agente**

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1- **Oggetto del mandato**

La Mandante conferisce all'Agente, che accetta, l'incarico di promuovere stabilmente, senza poteri di rappresentanza e in qualità di **plurimandatario**, la conclusione di contratti di vendita dei prodotti di cui **all'Allegato "A"**, curandone con la massima diligenza la diffusione e la propaganda in piena autonomia e indipendenza, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati, seppure nell'osservanza delle istruzioni impartite dalla Mandante. L'Agente si impegna a fornire alla Mandante informazioni sulla situazione di mercato, sulle iniziative della concorrenza e su quant'altro possa interessare direttamente o indirettamente la Mandante senza essere tenuto a relazioni con periodicità prefissata sull'esecuzione della sua attività. L'Agente è tenuto ad informare immediatamente la Mandante di ogni causa d'impedimento nell'espletamento del mandato affidatogli. In caso di malattia o infortunio il rapporto d'agenzia resterà sospeso per la durata massima di sei mesi, con divieto per la Mandante per tale periodo di procedere alla risoluzione del rapporto, ferma restando la sua facoltà di provvedere direttamente, per il periodo predetto, ad assicurare l'esercizio del mandato d'agenzia o ad affidare ad altri l'incarico ad esercitarlo, senza riconoscimento di alcuna provvigione in favore dell'Agente sospeso dall'incarico.

Art. 2- **Zona**, sue eventuali variazioni e obbligo di non concorrenza

Il presente mandato viene conferito per la zona o per i clienti descritti **nell'Allegato "B"**. In caso la Zona sia un elenco di clienti, tale elenco dovrà essere incrementato su richiesta dell'agente, o su proposta della Mandante, per lettera, per fax o per e-mail.

Art. 3- **Esclusiva**

La zona assegnata all'Agente deve intendersi in esclusiva ai sensi dell'art. 1743 del codice civile, con il diritto dall'Agente alla provvigione su tutti gli affari diretti e indiretti, che vengano conclusi nell'ambito della medesima. La mandante s'impegna a non nominare altri agenti nell'ambito della zona assegnata all'Agente. La Mandante potrà promuovere e concludere direttamente affari nella zona assegnata all'Agente, con diritto di quest'ultimo alla provvigione.

Art. 4- **Ordini**

L'Agente non ha poteri di rappresentanza: tutti gli ordini s'intendono sempre "salvo approvazione della casa" e, pertanto, l'accettazione è insindacabilmente riservata alla Mandante. La Mandante informerà l'Agente dell'eventuale rifiuto degli ordini trasmessigli, entro un termine ragionevole, e comunque entro la fine del mese successivo a quello in cui l'ordine è stato ricevuto. Nessun compenso spetterà all'Agente in caso di

rifiuto dell'ordine entro il termine stabilito. È inteso che, in assenza di comunicazione entro il termine sopraccitato l'ordine deve considerarsi accettato. Nella promozione degli affari l'Agente s'impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni generali di vendita, sia per quanto riguarda i prezzi che le condizioni di pagamento, da considerarsi inderogabili, salvo diversa preventiva autorizzazione scritta della Mandante. Per le vendite a prezzi e a condizioni diversi da quelli di listino, le relative provvigioni potranno essere, concordemente e per iscritto, di volta in volta, ridotte in proporzione del maggiore sconto concesso al cliente rispetto alle condizioni di vendita ufficiali.

Art. 5- Incassi

All'Agente non è attribuito il potere di incassare somme presso la clientela, salvo espressa autorizzazione scritta della Mandante; in tal caso l'Agente dovrà rimettere prontamente gli importi incassati rinunciando, relativamente a tali somme, ad eventuali ritenzioni, privilegi o compensazioni. Qualora l'attività di esazione dovesse assumere carattere continuativo verrà concordato tra le parti un compenso aggiuntivo in favore dell'Agente, che non potrà essere inferiore allo 0,5%. L'Agente si adopererà, in ogni caso, con la massima diligenza, per recuperare eventuali insoluti, prestando altresì i propri buoni uffici per la bonaria risoluzione delle eventuali contestazioni con la clientela.

Art. 6- Organizzazione dell'Agente e relative spese sostenute

L'Agente sopporta tutto le spese inerenti la promozione delle vendite o comunque sostenute in relazione al presente contratto, comprese quelle di viaggio, soggiorno, corrispondenza e telefono, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Gli eventuali collaboratori dell'Agente, sia autonomi che subordinati, dipenderanno esclusivamente dall'Agente non sussistendo alcun rapporto tra la Mandante e i medesimi, fatta eccezione per la Mandante ad essere informata sui nominativi dei Sub-agenti con i quali l'Agente intende collaborare.

Art. 7- Obbligo di fedeltà

L'Agente s'impegna a non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ad i metodi di vendita o di lavoro della Mandante e a non farne uso in modo da non arrecare danno e/o pregiudizio alcuno alla medesima.

Art. 8- Provvigione

L'Agente ha diritto alla provvigione per gli affari diretti ed indiretti, conclusi nella zona ad esso assegnata o con terzi che l'Agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo. **La provvigione, stabilita nella misura del %** e calcolata al netto delle imposte, dei resi, sostituzioni, perdite, riduzioni di prezzo e delle spese accessorie di qualsiasi tipo sarà liquidata al momento del completo pagamento da parte del cliente. Nel caso che l'esecuzione dell'affare si effettui, su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. La Mandante determina le provvigioni dovute all'Agente per ogni trimestre di calendario, trasmettendo all'Agente le copie delle fatture emesse ai clienti, l'estratto conto provvigioni indicante tutti gli affari in relazione ai quali la provvigione è dovuta e, su richiesta dell'Agente, l'estratto dei libri contabili relativi al singolo trimestre. Le provvigioni verranno corrisposte entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre cui esse si riferiscono. Contestualmente al saldo l'Agente provvederà a trasmettere alla Mandante regolare fattura.

Art. 9- Durata del contratto e risoluzione

Il presente contratto ha durata indeterminata ed entra in vigore il giorno della sottoscrizione. Esso potrà venire risolto da ciascuna parte osservando i termini di preavviso previsti dall'art. 1750 del codice civile. In caso di mancato rispetto dei detti

termini, la parte maturerà un'indennità di mancato preavviso d'importo pari alla media mensile delle provvigioni corrisposte nell'anno solare precedente la risoluzione, moltiplicato per il numero di mesi di preavviso. L'indennità sostitutiva del preavviso verrà computata su tutte le somme corrisposte, a qualsivoglia titolo, in dipendenza del rapporto d'agenzia. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso a sensi di legge.

Art. 10- **Legge regolatrice**: il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Verona,

L'Agente

La Mandante

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i contraenti dichiarano di avere letto, di accettare e di approvare specificatamente le seguenti clausole: Art.1-Oggetto; Art.2-Zona; Art.8- Provvigioni; Art.10-Legge regolatrice.

L'Agente

La Mandante